



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da S.I.G.E.S. S.r.l. unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Benussi e Andrea Madami, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;

contro

- Comune di Monticiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso l'avv. Luca Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate 31;
- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Soc. Coop. Montemaggio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della determina dirigenziale n. 169/09, prot. n. 5720, dell'11 settembre 2009, pervenuta a mezzo del servizio postale in data 18 settembre 2009, recante di aggiudicazione di gara di appalto di lavori;
- di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui, in quanto occorra, il bando di gara, *in parte qua*, ed il parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture prot. n. 21 del 12 febbraio 2009;

per l'accertamento

dei danni subiti dalla ricorrente;

e per la condanna

dell'Amministrazione aggiudicatrice al loro risarcimento.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monticiano e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando dell'8/8/2008 il Comune di Monticiano ha indetto una

procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione del primo stralcio del nuovo polo scolastico e per la cessione di un bene immobile precedentemente destinato a scuola.

Sono state ammesse alla gara due sole concorrenti (la Coop. Montemaggio e l'ATI composta dalle imprese SIGES s.r.l. unipersonale, mandataria, e Fabri Alfio, mandante); con provvedimento dirigenziale n. 169 del 20/7/2009 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla Coop. Montemaggio, come da comunicazione prot. n. 5720 dell'11/9/2009 trasmessa dalla stazione appaltante a SIGES s.r.l.

Quest'ultima società ha quindi impugnato gli atti di gara con il ricorso in epigrafe, successivamente integrato da motivi aggiunti.

Per resistere al gravame si sono costituiti sia il Comune di Monticiano, sia l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, evocata in giudizio in quanto la ricorrente ha impugnato anche il parere n. 21 del 12/2/2009 in base al quale la stazione appaltante ha ammesso alla gara l'odierna controinteressata.

All'udienza del 30 maggio 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1) È preliminarmente opportuno precisare che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è stata correttamente evocata in giudizio dalla società ricorrente sia perché tra gli atti impugnati figura il parere della predetta Autorità n. 21 del 12/2/2009, sia perché è comunque opportuna (cfr. art. 28 comma 3 c.p.a.) la partecipazione al processo di un soggetto che ha fornito un apporto decisivo per lo

svolgimento della procedura concorsuale di cui si tratta. Non sussiste dunque il difetto di legittimazione passiva prospettato dall'Autorità nella relazione datata 1/12/2009 e depositata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, che non ha peraltro espressamente formulato alcuna eccezione al riguardo.

2) Oggetto dell'impugnazione (e dei motivi aggiunti successivamente proposti) è il provvedimento n. 169 del 20/7/2009 con cui il Comune di Monticiano ha aggiudicato definitivamente alla Coop. Montemaggio - per l'importo complessivo di € 1.366.842,40 - l'appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso scolastico; ciò è avvenuto a conclusione di una procedura aperta in cui la predetta cooperativa è stata ammessa in gara dopo che la stazione appaltante ha provveduto ad acquisire il parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in ordine alla documentazione presentata dalla cooperativa medesima in relazione a quanto disposto dall'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006; e dopo che l'A.C. resistente ha consentito all'odierna controinteressata di integrare la documentazione originariamente carente.

3) La decisione della causa passa attraverso una disamina puntuale della *lex specialis* di gara.

Il Titolo secondo del disciplinare di gara prevedeva che il "*plico di invio*" doveva "*contenere a pena di esclusione*" la "*istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell'istanza*" redatta secondo il modello "A" con cui "*il legale rappresentante del soggetto concorrente*" doveva attestare "*l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Dlg. 163 del*

2006" dichiarando tra l'altro "*che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006.....; lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006...*" non sussistevano le circostanze ostative indicate nelle predette disposizioni.

L'allegato "A" al disciplinare, a sua volta:

- conteneva la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui sopra (punti b) e c) riferita al sottoscrittore della stessa;
- prevedeva la dichiarazione delle sentenze di condanna ostative pronunciate nei confronti dei soggetti cessati dalla carica;
- precisava, nel "*nota bene*" in calce alla firma, che: "*La domanda e le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006*".

4) Nell'istanza di ammissione alla gara della Coop. Montemaggio il presidente e legale rappresentante della stessa ha reso le prescritte dichiarazioni solo relativamente a sé e non anche per i due vicepresidenti che pure risultavano segnalati tra gli amministratori con poteri di rappresentanza, né per il direttore tecnico (il nominativo del quale era anch'esso riportato nell'istanza); né tali soggetti hanno sottoscritto analoghe dichiarazioni.

Ciò nonostante la predetta cooperativa è stata comunque ammessa alla gara (che poi si è aggiudicata) sulla base del parere favorevole espresso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (e fatto proprio dalla stazione appaltante) in relazione alla ritenuta equivocità degli atti di gara, le cui conseguenze non potevano essere scaricate sul

concorrente indotto in errore.

5) Il Collegio è di diverso avviso.

Va innanzitutto premesso:

- per quanto qui interessa l'art. 38 riferisce le cause di esclusione ivi previste agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico;
- nel caso in esame si controverte della mancanza delle dichiarazioni riguardanti due vicepresidenti e il direttore tecnico;
- è dunque inutile indagare sull'effettiva portata dei poteri attribuiti ai due vicepresidenti posto che, ove sia fondata la prospettazione della parte ricorrente, la mancata dichiarazione del direttore tecnico costituirebbe di per sé sola causa di esclusione della controinteressata dalla gara.

Nel merito, pur riconoscendo che le prescrizioni degli atti di gara non erano perfettamente coordinate tra di loro, si deve però evidenziare che la Coop. Montemaggio non ha ottemperato né a quanto statuito nel disciplinare, né a quanto precisato nell'allegato "A". E in effetti:

- il legale rappresentante della cooperativa non ha attestato "*che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006.....; lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006...*" non sussistevano le circostanze ostative indicate nelle predette disposizioni, come prescritto dal disciplinare;
- né tutti i "*soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006*" hanno reso le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di esclusione, come prescritto dal "*nota bene*" in calce all'allegato

"A".

Se anche non perfettamente coordinate, le prescrizioni di cui sopra non consentivano di dubitare che la dichiarazione relativa alla mancanza di cause di esclusione dovesse riguardare tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici; si poteva semmai discutere se occorreva un'unica dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o tante dichiarazioni quanti erano i soggetti interessati, ma non è questo il profilo di cui si discute.

In ogni caso a tagliare la testa al toro provvedeva lo stesso art. 38 che, come evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Palermo, sez. I, 31 ottobre 2011 n. 1933; TAR Napoli, sez. I, 18 marzo 2011 n. 1498; TAR Sardegna, sez. I, 14 febbraio 2008 n. 190) è norma di ordine pubblico che si applica a prescindere dal suo richiamo o inserimento espresso nella disciplina della singola gara, con effetto di eterointegrazione della stessa. La dichiarazione circa l'insussistenza di cause di esclusione doveva dunque essere resa, a prescindere da quanto previsto dagli atti della procedura concorsuale di cui si discute, da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico della Coop. Montemaggio; e la mancanza di tali dichiarazioni doveva comportare l'esclusione del predetto concorrente.

6) Il Comune resistente si difende evidenziando che i soggetti a cui si fa riferimento sono comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 38 e che la vicenda va dunque valutata in un'ottica "sostanzialista", sulla scorta di quella giurisprudenza che ritiene

illegittima l'esclusione dalla gara di un'impresa che, pur avendo presentato una dichiarazione incompleta circa i requisiti richiesti, sia tuttavia dotata, in concreto, dei medesimi; essendo in tali circostanze, al più, ravvisabile un'ipotesi di "falso innocuo", inidoneo a fondare l'esclusione, tenuto anche conto del "dovere di soccorso" sancito dall'art. 46 del codice dei contratti pubblici.

È noto che sul punto la giurisprudenza è nettamente divisa e tra le due opposte tesi il Collegio ritiene convincenti le argomentazioni (che peraltro corrispondono a un indirizzo già seguito dal TAR: cfr. sez. II, 13 ottobre 2010 n. 6457) sviluppate dalla Sezione III del Consiglio di Stato nella recente sentenza 16 marzo 2012 n. 1471, in cui si legge:

a) che *"la tesi del falso innocuo non può trovare applicazione nella specifica materia degli appalti pubblici..... il falso è innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati. Nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni, invece, è già di per sé un valore da perseguire perché consente – anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità – la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara. Conseguentemente una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o incompleta) è già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma a prescindere dal fatto che l'impresa meriti 'sostanzialmente' di partecipare alla gara. In altri termini, nel diritto degli appalti occorre poter fare affidamento su una dichiarazione idonea a far assumere tempestivamente alla stazione appaltante le necessarie determinazioni in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara o alla sua esclusione. La dichiarazione ex articolo 38, dunque, è sempre utile perché l'amministrazione*

sulla base di quella può/deve decidere la legittima ammissione alla gara e conseguentemente la sua difformità dal vero o la sua incompletezza non possono essere "sanate" ricorrendo alla categoria del falso innocuo";

b) che la formulazione del comma 2 dell'art. 38, conseguente alla novella del 2011, evidenzia l'intenzione del legislatore "*con riferimento alle condanne penali... di indicare ai partecipanti ciò che deve essere dichiarato e ciò che può non essere dichiarato proprio muovendo... dalla necessità di presentare dichiarazioni completi e fedeli*";

c) che non basta per giungere a diverse conclusioni il richiamo all'art. 46 comma 1-bis del codice dei contratti pubblici, posto che "*il c.d. potere di soccorso deve ritenersi esercitabile quando le prescrizioni formali siano state formulate in modo impreciso ed equivoco (Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 78) e non, come nel caso di specie, in presenza di una chiara previsione di legge... La novella... non vale ad evitare l'esclusione del partecipante che non abbia adempiuto all'obbligo di legge di rendere le dovute dichiarazioni ex articolo 38 Codice Appalti dovendosi intendere la norma di legge nel senso che l'esclusione dalla gara può essere disposta sia nel caso in cui la legge o il regolamento la comminino espressamente sia nell'ipotesi in cui la legge imponga "adempimenti doverosi" o introduca, come nel caso di specie, "norme di divieto" pur senza prevedere espressamente l'esclusione. In altri termini l'incompletezza o la falsità delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 38, comma 1 e 2 e l'omessa osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge determinano, per il chiaro tenore della legge, l'esclusione dell'operatore economico e dunque nessuno spazio può avere il dovere di soccorso*".

In relazione a quanto sopra il ricorso risulta fondato nella parte in cui

deduce l'illegittimità dell'ammissione alla gara della cooperativa controinteressata e della conseguente aggiudicazione alla stessa dell'appalto in questione.

7) Occorre ora affrontare la domanda risarcitoria che la società ricorrente, seconda classificata nella gara di cui controverte, ha formulato già nell'atto introduttivo del giudizio nella misura del 10% calcolato sia sul prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori, sia sul prezzo offerto per l'acquisto dell'edificio precedentemente destinato a scuola.

Nei suoi scritti difensivi (e in particolare nella memoria depositata il 19/5/2012) il Comune resistente ha replicato:

- che la domanda è generica e priva di qualsiasi dimostrazione circa l'effettivo pregiudizio subito;
- che in ogni caso la pretesa risarcitoria non può riguardare l'offerta per l'acquisto del vecchio edificio;
- che l'impresa che richiede il risarcimento per la mancata aggiudicazione di una gara d'appalto deve fornire prova rigorosa dell'utile o della percentuale di utile che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria: il che esclude l'applicazione automatica del criterio del 10% del prezzo a base d'asta previsto dall'art. 345 della legge n. 2248/1865 all. F;
- che in tal senso depone la previsione di cui all'art. 124 comma 1 del codice del processo amministrativo, che recita: "*L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e*

122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato";

- che manca, in ogni caso, l'elemento soggettivo della colpa dell'Amministrazione, che anzi ha fatto quanto in suo potere per assicurare la migliore gestione della procedura concorsuale.

8) La domanda non è generica, essendo stata formulata in relazione alla mancata aggiudicazione della gara, spettante alla ricorrente (seconda classificata) nel caso in cui l'offerta della cooperativa controinteressata non fosse stata ammessa alla procedura.

Nel caso in esame non è discutibile che l'evento (cioè la mancata aggiudicazione della gara) abbia cagionato un danno alla ricorrente (che evidentemente, quale imprenditore del settore, ha partecipato alla procedura allo scopo di ottenere l'appalto e conseguire il relativo profitto); e tale danno è ingiusto perché conseguente all'accertata violazione della disciplina di gara.

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo il Collegio ritiene di non potersi discostare da quanto statuito nella sentenza 30 settembre 2010 (causa C-314/2009) in cui la Corte di giustizia delle comunità europee, sez. III, ha affermato che la disciplina europea riguardante le *"procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori... deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una*

presunzione di colpevolezza in capo all'amministrazione suddetta, nonché sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata". A tale pronuncia si sono già conformate diverse sentenze del giudice amministrativo nazionale, escludendo la rilevanza della colpa della P.A. ai fini della tutela risarcitoria nella materia degli appalti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2011 n. 1193; TAR Catania, sez. III, 23 novembre 2011 n. 2762 e 19 ottobre 2011 n. 2493; TAR Palermo, sez. II, 10 giugno 2011 n. 1088). Consapevole di ciò, la difesa del Comune resistente fa leva sulla sentenza del TAR Sardegna, sez. I, 23 marzo 2012 n. 317 per sostenere che occorre armonizzare il *dictum* della Corte di giustizia con i principi dell'ordinamento interno, così da attribuire rilevanza alla mancanza dell'elemento soggettivo in questione: mancanza che sarebbe pienamente ravvisabile nel caso in esame.

Il Collegio non può non esprimere le proprie perplessità circa l'operazione interpretativa condotta dal TAR Sardegna in ordine all'interpretazione che la Corte di giustizia ha dato, per il profilo che qui interessa, della normativa europea sugli appalti, tenuto conto della forza e delle finalità proprie della pronuncia pregiudiziale resa dalla predetta Corte ai sensi dell'art. 267 (ex art. 234 e prima ancora art. 177) del Trattato U.E. Occorre peraltro sottolineare la peculiarità del caso esaminato dal TAR Sardegna, caratterizzato dalla circostanza che l'invalidità dei provvedimenti impugnati conseguiva "*alla dichiarazione di incostituzionalità della legge regolativa del potere amministrativo esercitato dalla*

stazione appaltante" e che da quest'ultima "*non era esigibile un comportamento differente rispetto a quello tenuto*". Tali circostanze non si riscontrano nel caso di cui si controverte nel presente giudizio; è vero che la stazione appaltante, per gestire al meglio la procedura concorsuale, si è premurata di acquisire il parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ma è innegabile che all'origine del problema che ha poi falsato lo svolgimento della procedura stessa e portato all'aggiudicazione che questo Tribunale ha ritenuto illegittima c'è la formulazione della disciplina di gara in termini (come precedentemente detto) non perfettamente coordinati; circostanza che il TAR non ha ritenuto sufficiente per "salvare" la domanda di partecipazione della controinteressata, ma che è comunque imputabile alla stazione appaltante.

Risultano dunque concretati i presupposti per riconoscere la fondatezza dell'azione risarcitoria.

9) Il problema è ora quello della quantificazione del danno e del risarcimento.

La particolarità della gara di cui si tratta consiste nel fatto che l'aggiudicazione era prevista in favore del concorrente che avesse presentato la migliore offerta congiunta, intendendosi per tale quella relativa sia all'esecuzione dei lavori, sia al prezzo offerto per l'acquisto dell'edificio precedentemente destinato a scuola.

Va innanzitutto escluso che il risarcimento possa essere parametrato anche su questo secondo valore, posto che (in mancanza di qualsiasi indicazione da parte della ricorrente) non è rinvenibile alcun criterio

in base al quale valutare l'*an* e il *quantum* del danno derivante dalla mancata acquisizione dell'immobile di cui sopra; né può essere applicato il criterio del 10%, tipicamente riferibile all'esecuzione di lavori.

Tale parametro (che trova attualmente base normativa nell'art. 134 comma 1 del codice dei contratti pubblici in tema di recesso dal contratto) è invece applicabile per quanto riguarda il risarcimento del danno subito dalla ricorrente per non aver potuto realizzare le opere di cui si tratta. Pur conoscendo l'orientamento giurisprudenziale (a quale ha fatto riferimento la difesa del Comune resistente) secondo cui la quantificazione del danno presuppone la prova rigorosa della percentuale di utile effettivo che l'impresa avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto (Consiglio di Stato, sez. III, 12 maggio 2011 n. 2850), il Collegio ritiene di seguire anche in questo caso l'indirizzo - tutt'altro che minoritario - che individua presuntivamente nel 10% dell'importo a base d'asta, ridotto del ribasso offerto in gara, l'utile in astratto conseguibile (di tale indirizzo hanno fatto recente applicazione Consiglio di Stato, sez. VI, 16 settembre 2011 n. 5168 e 19 aprile 2011 n. 2427; C.G.A. 21 novembre 2011 n. 868; nonché questa stessa Sezione nelle sentenze 18 aprile 2012 n. 744 e 12 dicembre 2011 n. 1916).

Dunque:

- posto che l'importo dei lavori a base di gara, detratti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, era pari a € 1.242.186,55;
- che la ricorrente ha offerto un ribasso dello 0,0658154%, che riduce

detto importo a € 1.242.104,80;

- il 10% di tale cifra è pari a € 124.210,48.

La somma così quantificata va poi ridotta del 50%; come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1681 e 21 settembre 2010 n. 7004) il mancato utile spetta nella misura integrale solo se il ricorrente dimostri di non aver potuto altrimenti utilizzare le risorse dell'impresa, tenute a disposizione in vista dell'aggiudicazione; l'onere di provare l'assenza dell'*aliunde perceptum* grava sulla parte ricorrente e dunque, in mancanza di prova contraria, si deve ritenere che la stessa possa avere ragionevolmente impiegato mezzi e manodopera nello svolgimento di altri incarichi lucrativi; il che legittima la decurtazione del risarcimento nella misura della metà (in tali termini si è già espressa questa Sezione nella citata sentenza 18 aprile 2012 n. 744). L'importo che ne consegue è pari a € 62.105,24.

Questa somma va a sua volta ridotta dalla metà tenuto conto che la parte ricorrente non ha presentato domanda di sospensione del provvedimento impugnato; pur non essendo documentato quando il contratto è stato stipulato, risulta dagli atti di gara (cfr. doc. 21 depositato dal Comune resistente) che esso era in corso di stipulazione in data 14/9/2009, quando sono stati consegnati i lavori; il provvedimento di aggiudicazione impugnato è pervenuto alla ricorrente il successivo 18/9/2009 e il ricorso è stato notificato il 13-16/11/2009. La tempestiva proposizione di un'istanza cautelare, tenuto conto che i lavori dovevano essere ultimati entro il 7/3/2011, avrebbe potuto, in caso di accoglimento, indurre l'Amministrazione

ad agire in autotutela ove anche il contratto fosse stato stipulato; non essendo ciò avvenuto si ritiene di operare la riduzione di cui sopra, in applicazione dell'art. 1227 cod. civ. (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 23 marzo 2011 n. 3). Ciò porta a liquidare il danno nella misura di € 31.052,62.

Trattandosi di debito di valore, detto importo va incrementato con la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato stipulato il contratto tra il Comune resistente e l'impresa controinteressata fino alla pubblicazione della presente sentenza (a decorrere da tale momento, in conseguenza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta); dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al definitivo soddisfo spettano gli interessi nella misura legale.

10) Le spese di causa vanno poste a carico del Comune di Monticiano nella misura liquidata nel dispositivo; vanno invece compensate nei rapporti tra la società ricorrente e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e conseguentemente condanna il Comune di Monticiano al pagamento, in favore della società ricorrente, del risarcimento del danno nella misura ivi indicata.

Condanna il medesimo Comune al pagamento delle spese del giudizio in favore di S.I.G.E.S. S.r.l., nella misura complessiva di € 4.000,00

(quattromila/00) oltre a CPA e IVA, con compensazione nei confronti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Riccardo Giani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)